

SCHIO, 10 LUGLIO 2022

Orazione civile di Mario Faggionato

Nonostante la nostra Costituzione metta fuori legge il fascismo, qualunque sia la forma che lo recepisca, nonostante la storia lo abbia condannato senza appello, le risposte ambigue delle Istituzioni pubbliche, siano esse Magistratura, Parlamento, Governo, o le loro declinazioni territoriali, che non costituiscono più una barriera insormontabile contro i rigurgiti neofascisti, se mai lo sono stato fino in fondo nel corso di oltre settant'anni di storia repubblicana, neofascisti che anche oggi qui a Schio in un'altra parte della città, si danno pubblico convegno e offrono pubblico scandalo di inattuazione della XII disposizione transitoria e finale, ebbene queste risposte ambigue costringono la cultura antifascista, che noi qui rappresentiamo, all'ennesima mobilitazione.

E siamo qui, prima di tutto, perchè è dovere di ogni cittadino essere fedele alla Repubblica e perchè è dovere di ogni cittadino osservare la Costituzione e le leggi, come prescrive l'art. 54, ed è proprio in virtù di tale obbligo che abbiamo il diritto di resistere alla recrudescenza fascista in concomitanza con la colpevole inerzia delle Istituzioni.

Poi ci sono anche amministrazioni comunali che aboliscono la calsuola antifascista, ma in questo, ad onor del vero, non c'è nulla di ambiguo: la direzione della volontà politica è chiara, anche se non per questo meno scandalosa.

Quando i Tribunali, le Corti d'appello, la cassazione assolvono, come è successo recentemente, quando proprio il Tribunale di Vicenza ha assolto i partecipanti neo fascisti per la manifestazione tenutasi qui a Schio il 7 luglio 2019, il danno che si cagiona non riguarda solo l'inattuazione dei principi espressi dalla Costituzione, ma, in pari grado, il fatto di dare forza e legittimazione al fenomeno neofascista nel suo complesso.

Non solo. Perchè vi è un danno inferto in generale al sistema giustizia, questo perchè le pronunce contraddittorie delle varie giurisdizioni, soprattutto a livello superiore di Corte di cassazione, nuociono alla prevedibilità della giurisprudenza, ciò che costituisce, sempre più in profondità, anche per quello che va affermandosi a livello di giurisdizione europea, Corte di Giustizia e Corte Europea dei diritti dell'uomo, un vulnus nella attuazione della legge penale, con la conseguente proliferazione delle condotte illecite e, in definitiva, delle sacche di impunità.

Sul punto, sarebbe giunta l'ora che, in assenza della produzione di una normativa chiara che lasci poco spazio ai dubbi interpretativi, le questioni sul tappeto in tema di leggi di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, fossero rimesse alle Sezioni Unite della Suprema Corte per mettere la parola fine ad una situazione di incertezza che mina la credibilità dello stato di diritto e la autorevolezza della stessa magistratura.

Ci sono strane le problematiche che attanagliano i vari livelli della giurisdizione penale: in particolare il

tema è quello della punibilità della semplice manifestazione di matrice fascista sia essa il saluto romano in luoghi pubblici o aperti al pubblico o l'ostentazione di emblemi riconducibili all'esperienza storica o ideale del disciolto partito fascista, per tacere di condotte ancor più gravi, perchè a tutt'oggi si oscilla nella qualificazione giuridica di tali fatti nella configurabilità del reato di cui all'art. 5 della legge scelba o in quella del reato previsto dall'art. 2 della legge Mancino.

Ecco diciamo subito, che noi non ci riconosciamo da un punto di vista della lettura giuridica dei fatti, in quelle pronunce assolute, anche laddove sia contestato l'art. 5 della legge scelba, che ancorano gli iter logico-giuridici ai fini del riconoscimento della sussistenza del reato alla necessità di un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista perche semplicemente, questo, anche nella lettura della Corte Costituzionale che ha dichiarato la norma non in contrasto con la Costituzione, è in definitiva un falso problema perchè sono le caratteristiche pubbliche di queste manifestazioni da parte di gruppi e associazioni che non nascondono la loro matrice fascista, che le rendono di per sé idonee e pericolose per un ritorno organizzato del fascismo.

Ma anche se si volesse vedere nelle pronunce della Corte Costituzionale un'interpretazione più restrittiva della norma, la via giudiziaria si è liberata da tempo da tale vincolo ermeneutico, qualificando i fatti sotto l'operatività dell'art. 2 della legge Mancino che non richiede la necessità di provare quel pericolo; e, pur tuttavia in alcune pronunce, anche la cassazione ad esempio in una recentissima pronuncia, è giunta ad escludere la possibilità di applicazione della legge Mancino laddove non si provi l'inerenza delle manifestazioni o gestualità ad associazioni o gruppi attivi e presenti nella realtà fenomenica attuale, gruppi che vanno preventivamente identificati, allo scopo di comprendere se si tratti di aggregazioni umane che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi. E nel caso di questa sentenza il Collegio espressamente scrive di esprimere dissenso nei confronti di altre sentenza della Cassazione anche della stessa sezione, la prima, che si attestavano, sulla massima, di considerare il saluto fascista tout court, una manifestazione esteriore propria ed usuale di organizzazioni o gruppi indicati nella norma senza ulteriori necessità di tipo probatorio.

Indubbiamente questa ultima pronuncia, che non possiamo bypassare, ci impegna e dovrebbe impegnare le forze di polizia e le procure della repubblica ad approfondire in vista dei processi da un alto la appartenenza degli imputati a gruppi o a associazioni aventi quelle finalità e dall'altro ad estendere l'analisi probatoria alla tipologia di tali gruppi e associazioni.

Ma insomma, tutto ciò avrebbe dovuto indurre il Parlamento, e qui veniamo alla seconda colpevole inerzia, laddove non si possa parlare di dolosa inerzia, all'introduzione di norme chiare di sbarramento e sanzionabilità della semplice manifestazione pubblica fascista; si è provato con la presentazioni di proposte di legge parlamentari e di iniziativa popolare, ma senza risultati.

Gli argomenti che vengono utilizzati, per fare abortire tali iniziative, si richiamano al fatto che l'introduzione

di tali norme avrebbe come conseguenza la violazione del principio di libertà di manifestare il proprio pensiero di cui all'art. 21 della Cost.

Ma sul punto, si è già più volte chiarito, a livello giurisprudenziale, che la propaganda di idee proprie del partito fascista, ancorate alla superiorità della razza o al ripudio delle forme democratiche, in quanto lesiva della dignità dell'essere umano e della uguaglianza di trattamento, viola il limite implicito del reato di opinione derivante dal rispetto della dignità e libertà di altre persone fisiche.

Per la giurisprudenza il diritto alla libera manifestazione del pensiero non può giustificare atti o comportamenti che, pur se esternazione di proprie idee e convinzioni, siano lesivi di altri principi di rilevanza costituzionale e dei valori tutelati dall'ordinamento giuridico interno e internazionale.

E' stato scritto che tutte le forme di discriminazione razziale costituiscono anche violazione dell'applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'art. 3 Cost., "sicché è ampiamente giustificato il sacrificio del diritto di libera manifestazione del pensiero".

Si è altresì specificato che le idee assumono portata di discriminazione e odio razziale quando contengono *"il germe della sopraffazione od enunciazioni filosofico-politico-sociali che conducano a discriminazioni aberranti col pericolo che ne derivi odio, violenza e persecuzione. La diffusione di tali ideologie produce la lesione della dignità dell'uomo e delle condizioni di pacifica convivenza democratica, fondate sulla reciproca tolleranza fra popolazioni di differente cultura ed etnia"* (Cass., Sez. 1, n. 3791 del 30/09/1993, Freda, in CED, Rv. 196583)

Concetti questi espressi anche a livello di Corte europea dei diritti dell'uomo che più volte ha sentenziato che non può essere invocato l'art. 10 della convenzione che statuisce il principio di libertà di pensiero, da chi compie un atto che mira alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione medesima, abusandone, in base all'art. 17 della Convenzione europea (il caso della sentenza del 21 ottobre 2015 riguardava un'ingiuria pubblica aggravata dalla componente razzista).

Tutto ciò ci porta naturalmente a concludere che la mancata introduzione di norme chiare nel sanzionare la manifestazione pubblica di matrice fascista derivi solo ed esclusivamente da motivi e volontà di natura politica.

Ed infine anche il Governo della nostra repubblica si è reso in taluni casi inerte, ad esempio, con riferimento alla richiesta, rimasta senza seguito, di scioglimento delle organizzazioni neofasciste sulla scorta dei poteri che gli sono riconosciuti dalle norme in vigore, anche in assenza di condanne definitive per reati relativi alle leggi di attuazione della XII disposizione finale e transitoria.

E dunque, laddove retrocedono i poteri costituiti, dovrà essere la cittadinanza attiva, anche organizzata, ad opporre una barriera alla recrudescenza neofascista, a tutti i livelli, recuperando quel diritto di resistenza, diretta espressione della sovranità popolare e di quel principio, che si ricordava prima, di vigilanza fattiva,

rispetto a condotte che si pongono in contrasto con la Costituzione repubblicana.

Chiudo il mio intervento augurando buona resistenza a tutti.